

**CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PER IL PERSONALE
DIPENDENTE DEL COMPARTO - PARTE ECONOMICA -
ANNO 2017**

D'UFFICIO
DETT. PERSONALE
N. 91194
9-3-1/1/1

19 DIC 2017

Il giorno 19.12.2017 presso una sala dell'Amministrazione provinciale, in Corso Vittorio Emanuele II n. 17, a Cremona, le parti hanno stipulato il seguente contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica - per il personale dipendente avente ad oggetto la definizione dei criteri per l'utilizzo del fondo risorse decentrate relativo all'anno 2017.

Premesso che:

- in data 24.11.2017 la delegazione pubblica e le organizzazioni sindacali hanno definito e siglato il testo della preintesa relativa alle modalità di utilizzo del fondo risorse decentrate per l'anno 2017;
- la preintesa, accompagnata alle relazioni tecnico-finanziaria e illustrativa, ha ottenuto in data 29.11.2017 il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti;
- il Presidente della Provincia, conseguentemente, con proprio atto n. 168 del 07.12.2017 ha autorizzato il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione dell'accordo.

Le parti concordano quanto segue.

1. Alla luce della cessazione di un numero significativo di dipendenti avvenuta a partire dal 2015 (45 unità) e nel 2016 (94 unità), per effetto del processo di riduzione delle dotazioni organiche delle province ai sensi della L.56/2014 e 190/2014, le parti danno atto che è possibile attuare una riduzione proporzionale, rispetto al consuntivo 2016, degli importi destinati al finanziamento della progressione economica e dell'indennità di comparto.

2. Per quanto attiene alle indennità contrattualmente previste e direttamente connesse all'organizzazione dei servizi (art. 17 comma 2 lett. d) CCNL 1.4.1999) nonché all'indennità di disagio (art. 17 comma 2 lett. f) CCNL 1.4.1999), le parti danno atto, alla luce della conferma anche per l'anno in corso degli assetti organizzativi del 2016, del mantenimento degli importi di cui al consuntivo 2016.

3. In merito alla indennità di responsabilità di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come integrato dall'art.36, comma 1, del CCNL del 22.1.2004 e dall'art.7 del CCNL del 9.5.2006, le parti destinano le risorse necessarie al pagamento delle indennità correlate a particolari e specifiche responsabilità formalmente assegnate ed esercitate nell'anno.

4. Le parti prendono atto che il fondo destinato alle retribuzioni di posizione e di risultato delle alte professionalità e delle posizioni organizzative è quantificato in € 310.000,00, importo comprensivo delle indennità ex art. 37, comma 4, CCNL 6/7/1995. In relazione alla retribuzione di risultato delle AP, si concorda nel riconoscimento alle medesime di una percentuale massima teorica pari al 25%.

5. Per quanto riguarda la restante disponibilità del fondo, le parti danno atto che essa sarà destinata alla produttività individuale dei dipendenti nel rispetto dei criteri di merito, selettività e qualità della prestazione lavorativa, fatta salva la ripartizione del budget per il piano operativo "progetto di ottimizzazione di gestione del servizio neve", che seguirà quanto previsto nel documento medesimo sempre nel rispetto dei medesimi criteri, come da concorde volontà delle parti.

6. In ordine alle modalità di ripartizione del budget destinato alla produttività ed al calcolo delle spettanze individuali, le parti concordano sulla seguente integrazione, evidenziata in colore, all'art.6 del decentrato 2015, come modificato con il decentrato 2016:

"a) L'incentivo è riconosciuto a tutti i dipendenti di ruolo e a tempo determinato con almeno 90 gg di presenza effettiva in servizio; al di sopra di detta soglia l'incentivo verrà riconosciuto in misura proporzionale al periodo lavorato.; al di sotto di questa soglia non è riconosciuto alcun incentivo. Vengono considerate presenza a questo fine: la maternità obbligatoria, il congedo parentale al 100%, le terapie salvavita, la malattia figlio 100%, i permessi ex 104 a giorni, i permessi ex art. 19, le ferie, i permessi per donazione AVIS, il distacco sindacale. Il sabato e la domenica sono conteggiati solo se effettivamente lavorati. Il distacco sindacale è altresì regolato dal successivo art. 8. Per i part-time verticali o misti la soglia di 90 giorni è proporzionata ai giorni lavorati nella settimana. La soglia dei 90 giorni non si applica al personale temporaneamente assegnato in convenzione ai Comuni, al personale in comando, al personale in distacco, al personale trasferito per mobilità; a tale personale la produttività è riconosciuta in misura proporzionale ai mesi di permanenza presso la Provincia, intendendosi per un mese la permanenza per 16 o più giorni di calendario, o alla percentuale di assegnazione presso i due enti in caso di assegnazione parziale;

c) Il budget di settore si determina sommando i budget individuali dei dipendenti oggetto di valutazione e destinatari di incentivo; non hanno pertanto rilievo le variazioni nella composizione dei settori durante l'anno.

7. Le parti confermano la applicazione del sistema di bilanciamento tra produttività e incentivi specifici di cui all'art.3 del contratto decentrato, parte normativa, quadriennio 2012/2015, fatto salvo l'incentivo connesso al piano operativo "progetto di ottimizzazione di gestione del servizio neve", che, pertanto, non sarà sottoposto all'applicazione di detto sistema.

8. Per quanto riguarda il personale in distacco sindacale, le parti confermano che la partecipazione all'incentivazione della produttività di cui all'art. 17 comma 2 lett. a) del CCNL 1.4.1999, prevista dall'art. 47 comma 2 del CCNL 14.9.2000, si realizza mediante l'attribuzione a detto personale di una valutazione individuale pari alla media delle valutazioni del settore di originaria appartenenza.


9. Le parti si impegnano a mantenere e alimentare la comunicazione, lo scambio di informazioni ed il confronto in vista di una relazione sempre trasparente ed efficace nell'interesse dell'ente e dei suoi dipendenti.

Cremona, li 19.12.2017

per la parte pubblica

Il presidente della delegazione trattante

Avv. Massimo Placchi



per la parte sindacale

RSU




FIRMA

CISL FP

FP CGIL

UIL FPL



La RSU, a maggioranza, esprime parere favorevole alla sottoscrizione della preintesa e del successivo contratto collettivo decentrato integrativo per il personale dipendente del comparto – parte economica – anno 2017. Vengono sottolineate alcune questioni:

1. rispetto all'intesa 2016 cambia sostanzialmente il punto 4 del documento dove si inserisce "In relazione alla retribuzione di risultato delle AP, si concorda nel riconoscimento alle medesime di una percentuale massima teorica pari al 25%", in quanto il virgolettato nel 2016 non era presente
2. è stato rispettato solo parzialmente l'intento espresso e sottoscritto nella preintesa 2016 circa la riduzione dal 2017 del fondo destinato alla retribuzione delle PO, delle alte professionalità e delle specifiche responsabilità al fine di garantire un maggior equilibrio tra le risorse destinate ad una platea circoscritta di dipendenti. Infatti il fondo PO e alte professionalità è attualmente diminuito di € 15.000,00 rispetto al 2016, ma il rapporto fra retribuzione delle PO+alte professionalità e totale complessivo del fondo non ha portato il riequilibrio auspicato. Le risorse destinate alle specifiche responsabilità sono inoltre aumentate, seppure in modo lieve, e non si è proceduto ad una rivisitazione delle stesse.



